

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1779-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
col **Ministro del Tesoro**
col **Ministro della Pubblica Istruzione**
e col **Ministro per il Coordinamento delle Iniziative
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge nasce dalla necessità di modificare la disciplina stabilita nel 1957 quando, istituita la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, si dovette affrontare il problema dell'istruzione scolastica dei figli dei funzionari comunitari che dovevano stabilirsi a Lussemburgo. Nello stesso anno venne istituita la prima Scuola europea. Gli Stati della Comunità europea del tempo, tra i quali l'Italia, il 13 aprile 1962 firmarono un Protocollo sulla creazione delle Scuole europee. E questo fu il modello sulla base del quale furono create varie scuole di questo tipo in Italia, Germania, Olanda e Gran Bretagna.

È del 1960 la istituzione della Scuola di Ispra-Varese, l'unica europea nel nostro Paese, la quale fu fondata dopo la creazione nel luogo di un Centro comunitario per le ricerche nucleari.

Quella Scuola venne regolata da una convenzione del 5 settembre 1963 stipulata tra il Governo italiano e il Consiglio superiore delle Scuole europee, poi ratificata con legge 29 dicembre 1966, n. 1270.

Nell'articolo 1 di tale legge era contenuta l'obbligazione, per il governo italiano, di provvedere alla «manutenzione ordinaria» degli edifici scolastici della Scuola, mediante un versamento di 5 milioni all'anno, che furono poi elevati a 50 con legge 14 febbraio 1987, n. 38.

Ma questi stanziamenti si sono rivelati del tutto insufficienti a compiere interventi di manutenzione straordinaria alla Scuola, che oggi sono assolutamente necessari e improcrastinabili. Le infiltrazioni d'acqua hanno provocato danni gravissimi agli edifici e l'impianto di riscaldamento non è all'altezza di una gestione adeguata durante il periodo invernale.

A causa di questa situazione si sono susseguiti ripetuti interventi della Direzione della Scuola, dei rappresentanti dei genitori e del Consiglio superiore delle Scuole, tesi a ovviare a questo stato increscioso di cose e a compiere le riparazioni urgenti e indispensabili.

Il Ministero degli affari esteri ha sentito le amministrazioni interessate (comune di Vare-

se, Enea) e ha apprestato questo accordo con il Consiglio superiore delle Scuole europee, che innova sulla Convenzione 5 settembre 1963 e allinea il trattamento di Ispra a quello delle altre Scuole europee.

L'Accordo prevede che il governo italiano prenda a suo carico la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di Ispra, laddove la Scuola continuerà a provvedere alla manutenzione ordinaria.

Questo intervento governativo è in linea con quanto viene praticato nella stragrande maggioranza delle Scuole europee della Comunità: in Belgio, Lussemburgo, Germania, Gran Bretagna e Olanda. In questi Paesi il governo centrale si accolla sempre l'onere della manutenzione straordinaria delle scuole europee e la affida al Ministero dei lavori pubblici oppure provvede versando alla Scuola un finanziamento. Soltanto a Karlsruhe, in Germania, a occuparsi della manutenzione straordinaria è l'autorità municipale.

Ispra è la Scuola europea esistente in Italia. È giusto ch'essa si allinei al modello comunitario e che gli alunni che vi arrivano, provenienti da altri Paesi della Comunità, vi trovino lo stesso tipo di accoglienza e di *standard* previsto in Europa per queste scuole.

L'onere finanziario dell'accordo consiste in 641 milioni per l'esercizio finanziario 1989, 469 per il 1990, 395 per il 1991 e 50 per il 1992. Essi serviranno subito per i lavori più urgenti come il rifacimento dei 12 terrazzi della Scuola, dei pavimenti delle aule e dei corridoi e il ripristino dell'impianto di riscaldamento.

Naturalmente dalla somma globale va detratta quella di 50 milioni che rappresenta la manutenzione ordinaria e che è a carico della Scuola, come accade in tutte le Scuole europee.

La Commissione affari esteri si è espressa favorevolmente alla ratifica di questo Accordo e invita, quindi l'Assemblea ad approvare il disegno di legge in esame nel testo modificato in armonia con il parere espresso dalla 5^a Commissione.

GEROSA, relatore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

4 ottobre 1989

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole a condizione che il comma 1 dell'articolo 3 sia così riformulato:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 641 milioni per l'anno 1989, a lire 469 milioni per l'anno 1990, a lire 395 milioni per l'anno 1991 ed a lire 50 milioni per l'anno 1992, si provvede quanto a lire 641 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali» e quanto a lire 469 milioni per l'anno 1990, a lire 395 milioni per l'anno 1991 e a lire 50 milioni per l'anno 1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali». Per gli esercizi finanziari successivi al 1992, l'assegnazione verrà determinata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 641 milioni per l'anno 1989, a lire 469 milioni per l'anno 1990 ed a lire 395 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali». Per gli esercizi finanziari successivi al 1991, l'assegnazione verrà determinata con le modalità dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

..... 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 641 milioni per l'anno 1989, a lire 469 milioni per l'anno 1990, a lire 395 milioni per l'anno 1991 ed a lire 50 milioni per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 641 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali» e quanto a lire 469 milioni per l'anno 1990, a lire 395 milioni per l'anno 1991 e a lire 50 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali». Per gli

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

esercizi finanziari successivi al 1992, l'assegnazione verrà determinata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

2. *Identico*.

Art. 4.

Identico.